

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa per intervento urgente di p.c. in Comune di Forni di Sotto per la stabilizzazione di un versante in località Sacrovint.

- OPI 1068.000 -

L'Assessore alla Protezione civile della Regione

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 ed all'art. 4, lett. a) della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata legge regionale n. 64/1986;

Atteso che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

Premesso che con decreto 29 dicembre 2011, n. 1456/PC/2011, ratificato dalla Giunta regionale con deliberazione 13 aprile 2012, n. 589:

- è stato autorizzato l'avvio dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Forni di Sotto per la regimazione delle acque ed il consolidamento di alcune aree instabili lungo le strade forestali Sacrovint – Culau - Chiavalut a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito, secondo le procedure previste dalla citata legge regionale 64/1986, ed individuato il Comune di Forni di Sotto quale Ente attuatore subregionale;
- è stata impegnata la spesa di Euro 180.000,00.-, a carico del Fondo regionale per la protezione civile ed assegnato all'Ente attuatore un finanziamento commisurato al quadro economico del progetto approvato, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera in argomento, entro il limite massimo della suddetta spesa;
- è stato stabilito che la liquidazione finale del finanziamento assegnato sia erogata a saldo della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- sono stati fissati i termini per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute e liquidate, rispettivamente al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2013;

Visto il decreto 11 giugno 2012, n. 604/PC/2012, con il quale è stata liquidato e pagato l'importo di Euro 144.000,00.-, quale anticipazione nella misura forfetaria dell'80 per cento dell'importo impegnato;

Visto il decreto 5 agosto 2013, n. 947/PC/2013, con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in comune di Forni di Sotto, nell'ulteriore importo di Euro 40.000,00.-, così come stabilito dal provvedimento del Tribunale di Trieste – Sezione Civile del 18 maggio 2013 – RG n. 144/12;

Vista la nota 5 agosto 2014, prot. 14858, del Comune di Forni di Sotto, con la quale tra l'altro si chiede la proroga dei termini, in quanto l'Amministrazione comunale ha la necessità di rivedere la progettazione dopo il decreto n. 947/PC/2013, acquisire l'autorizzazione paesaggistica ed il nulla osta di vicolo idrogeologico, idraulico e dei privati;

Visto il decreto 31 agosto 2015, n. 786/PC/2015 con il quale è stata autorizzata la proroga al 31 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori e al 30 giugno 2016 per la presentazione del rendiconto relativi all'intervento urgente di protezione civile in Comune di Forni di Sotto per la regimazione delle acque ed il consolidamento di alcune aree instabili lungo le strade forestali Sacrovint – Culau – Chiavalut, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito di cui ai decreti n. 1456/PC/2011 e n. 947/PC/2013;

Richiamato il decreto 31 marzo 2016, n. 363/PC/2016 con il quale:

- è stata autorizzata la rimodulazione parziale dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Forni di Sotto per la messa in sicurezza del ponte sul Tagliamento in località Sacrovint e la ricostruzione di un'opera di sostegno della viabilità a monte del ponte, nonché di messa in sicurezza di una porzione di versante e installazione di una barriera paramassi a protezione del fabbricato catastalmente distinto al foglio 45, mappale 367, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità e del transito e sono state confermate le risorse finanziarie di cui ai decreti n. 1456/PC/2011 e n. 947/PC/2013, nell'importo complessivo di Euro 220.000,00.-;
- sono stati fissati al Comune di Forni di Sotto, Ente attuatore dell'intervento di cui al punto 1, i termini del 31 dicembre 2016 per l'ultimazione dei lavori e del 30 giugno 2017 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute e liquidate, con le modalità indicate nel decreto 29 dicembre 2011, n. 1456/PC/2011;

Atteso che a seguito di una causa promossa dal sig. Mario Nassivera, proprietario di un immobile sito nel Comune di Forni di Sopra, catastalmente collocato sul f. 45, n. 33, il Tribunale di Trieste ha emesso la sentenza n. 824/2015, con la quale è stato ordinato al Comune di Forni di Sotto e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei terreni a monte dell'immobile del dott. Nassivera, altresì accertando lo stato di grave dissesto idrogeologico dei terreni a valle;

Vista la relazione tecnica predisposta il 24 marzo 2016 dalla Protezione civile della Regione con la quale si fa presente che:

- i lavori richiesti dal sig. Nassivera a valle dell'abitazione erano già previsti tra le ipotesi di intervento così come delineate del decreto n. n. 1456/PC/2011 e delegate al Comune di Forni di Sotto, ma che lo stesso Ente ha proceduto prioritariamente alla messa in sicurezza del tratto di strada che precedeva la proprietà del sig. Nassivera, limitandosi con le risorse disponibili ad attuare solamente l'intervento a difesa della caduta massi, come sancito dal provvedimento del Tribunale di Trieste – Sezione Civile del 18 maggio 2013 – RG n. 144/12;
- rimane, pertanto, irrisolto il problema già evidenziato nella relazione tecnica che aveva dato avvio all'intervento originariamente autorizzato con il decreto n. 1456/PC/2011 e rilevato nelle sentenze del Giudice civile,
- a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici della Protezione civile della Regione, è stato riscontrato che la situazione già segnalata nel 2011 è ulteriormente peggiorata;
- la situazione rappresentata è, quindi, di grave pericolo per la viabilità sulla strada forestale Sacrovint – Culau e per le abitazioni che si trovano subito a monte di detta viabilità;
- è indispensabile intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, in

Comune di Forni di Sotto per la salvaguardia della pubblica incolumità e del transito mediante la stabilizzazione di un versante in località Sacrovint;

Rilevato, nella stessa relazione tecnica, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006, consiste nel raccogliere le acque di ruscellamento superficiali impedendone l'afflusso nel corpo di frana, mediante la realizzazione di un canale di gronda, nel drenaggio delle acque presenti nelle sorgenti a metà del versante già in frana, nella realizzazione di una scogliera in massi con funzione antiersiva al piede del versante in dissesto, nella sistemazione del versante con scoronamento della frana ed eliminazione degli elementi litoidi instabili, nella creazione di fascinate sostenute da palizzate lungo tutto il pendio e nel rinverdimento del versante;

Rilevato che nella stessa relazione tecnica viene indicato il costo complessivo presunto degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 170.000,00.-, I.V.A., incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002 e contributo ANAC inclusi, proponendo che il progetto dell'intervento venga approvato successivamente con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione, in quanto non è attualmente possibile definire con precisione le quantità delle varie lavorazioni a causa dell'abbondante strato di neve che copre il versante in questione;

Considerato, inoltre, che la stessa relazione propone che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso;

Dato atto che la citata relazione tecnica evidenzia che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, riservandosi di approvare la perizia sommaria con successivo decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione, in quanto il versante oggetto dell'intervento è ancora coperto da un abbondante strato di neve e non è possibile attualmente definire con precisione le quantità delle varie lavorazioni e di disporre che la conseguente spesa di Euro 169.970,00.-, I.V.A. e incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002 inclusi, sia posta a carico del "Fondo regionale per la protezione civile";

Dato atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del "Fondo regionale per la protezione civile";

Ravvisata la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta e ricorrendo, quindi, le circostanze di cui all'art. 41, comma 1, punto 5 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Atteso che i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

Decreta

- 1.** Di autorizzare, per i motivi indicati in premessa e nella relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 24 marzo 2016, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Forni di Sotto per la stabilizzazione di un versante in località Sacrovint, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità, per una spesa presunta di Euro 170.000,00.-, I.V.A., incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002 e contributo ANAC inclusi, riservandosi di approvare la perizia sommaria con successivo decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione, in quanto il versante oggetto dell'intervento è ancora coperto da un abbondante strato di neve e non è possibile attualmente definire con precisione le quantità delle varie lavorazioni.
- 2.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nel raccogliere le acque di ruscellamento superficiali impedendone l'afflusso nel corpo di frana, mediante la realizzazione di un canale di gronda, nel drenaggio delle acque presenti nelle sorgenti a metà del versante già in frana, nella realizzazione di una scogliera in massi con funzione antiersiva al piede del versante in dissesto, nella sistemazione del versante con scoronamento della frana ed eliminazione degli elementi litoidi instabili, nella creazione di fascinate sostenute da palizzate lungo tutto il pendio e nel rinverdimento del versante.
- 3.** Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.
- 4.** Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso.
- 5.** Di impegnare la spesa di Euro 169.970,00.-, I.V.A. e incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002 inclusi, a carico del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 6.** Di dare atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del "Fondo regionale per la protezione civile".
- 7.** Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 163/2006.
- 8.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -